

Bruxelles, 4 febbraio 2015
(OR. en)

5832/15

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0003 (NLE)**

**AVIATION 14
RHJ 2
RELEX 82**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	2 febbraio 2015
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 3 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 3 final.

All.: COM(2015) 3 final



Bruxelles, 30.1.2015
COM(2015) 3 final

2015/0003 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta. Contesto generale**

L'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e il Regno hascemita di Giordania è stato negoziato sulla base della decisione del Consiglio adottata nell'ottobre 2007 che autorizza l'avvio di negoziati. L'accordo è stato firmato il 15 dicembre 2010.

Il 1° luglio 2013 la Croazia ha aderito all'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione, la Croazia si impegna ad aderire agli accordi conclusi o firmati dagli Stati membri e dall'Unione con uno o più paesi terzi o con un'organizzazione internazionale.

È stato negoziato un protocollo che prevede i necessari adeguamenti linguistici da apportare all'accordo a seguito dell'adesione della Croazia.

A norma del summenzionato articolo 6, paragrafo 2, nonché dell'articolo 100, paragrafo 2 e dell'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE, la firma del protocollo è stata approvata con decisione del [...], e il protocollo è stato firmato il [...]

È necessario approvare il protocollo, sulla base dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Le disposizioni del protocollo sostituiscono o integrano quelle contenute nell'accordo euro-mediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e il Regno hascemita di Giordania.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

L'accordo con la Giordania rientra nel quadro di politica estera dell'Unione in materia di trasporto aereo istituito dalla comunicazione della Commissione COM(2005)79: "Sviluppare l'agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione" e recentemente riveduta dalla comunicazione della Commissione COM(2012) 556: "La politica estera dell'UE in materia di aviazione - Affrontare le sfide future" e dalle relative conclusioni del Consiglio.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

Non applicabile

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Non applicabile

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Il protocollo prevede le modifiche necessarie da apportare all'accordo sui trasporti aerei tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e il Regno hascemita di Giordania in seguito all'adesione della Croazia all'Unione europea avvenuta il 1° luglio 2013.

- **Base giuridica**

Articolo 100, paragrafo 2, e articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- **Spiegazione dettagliata della proposta**

Viene chiesto al Consiglio di approvare la firma del protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e il Regno hascemita di Giordania.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 6,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità alla decisione 2014/.../UE del Consiglio², è stato firmato, fatta salva la sua conclusione, il protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ("il protocollo").
- (2) È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è approvato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri³.

¹ GUC del , pag. .

² GUL [...] del [...], pag. [...].

³ Il testo del protocollo è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* GUL ..., assieme alla decisione sulla sua firma

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 3 del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*